



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2013 / 00012 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - ANNO 2013

L'anno **2013**, il giorno **29** del mese di **luglio** alle ore 20.00, nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 23/07/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Manolo SICCO	Sindaco	presente
Sandro FILIPIG	Assessore	presente
Franco GIORDANI	Assessore	presente
Luca RAILZ	Assessore-Vicesindaco	presente
Tecla PONTONI	Assessore	presente
Michele CLEMENTEI	Consigliere	presente
Doris GUION	Consigliere	presente
Denis GUIZZO	Consigliere	presente
Paride MANSUTTI	Consigliere	presente
Giuseppe FADON	Consigliere	presente
Alberto ROSATI	Consigliere	presente
Rodolfo BASALDELLA	Consigliere	presente
Daniele RIVA	Consigliere	presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Nicolò D'AVOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 01/08/2013 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 16/08/2013

Addì 01/08/2013

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Franca BASSETTI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 29/07/2013.

Addì 01/08/2013

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
F.to Franca BASSETTI

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 30.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Moimacco ha determinato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

FATTO PRESENTE che ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 35 dell'8/04/2013 il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%, riduzione fino allo 0,1 per cento

- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che si riporta:

"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 1.

Si considerano altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200,00;

VISTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che recita che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.4, comma 12-quinquies DL.16/2012.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che così recita:

"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

ATTESO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

EVIDENZIATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CONSIDERATO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto al 1° gennaio di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;

VISTO il D. lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul presente atto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 3/2013 seduta consiliare del 29.07.2013 che costituisce ex art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Udita la relazione del Sindaco;

UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti

favorevoli:9

contrari:4 (Basaldella, Fadon; Riva, Rosati)

astenuiti:0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di confermare per l'esercizio finanziario 2013 le aliquote fissate per l'anno 2012 per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria come segue:

- ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO

- abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal comma 2 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- abitazioni e per le relative pertinenze, possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
- abitazione e per le relative pertinenze posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

3. di confermare anche per l'esercizio 2013 le detrazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2 dell'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in euro € 200,00 applicabile per:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dal comma 2 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;
- c) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come previsto all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
- e) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcolata in proporzione alla quota posseduta come previsto dall'art. 8, commi 2 e 2-bis. La presente detrazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

INDI, ravvisati gli estremi dell'urgenza, con votazione separata, con voti:

favorevoli:9

contrari:4 (Basaldella, Fadon; Riva, Rosati)

astenuiti:0

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 22/2003, come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004.